



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

### **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**VISTA** la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e successive modificazioni;

**VISTO** del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*” e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera l-bis ove si prevede la deducibilità del “*cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184*”;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all’attuazione della sopraindicata convenzione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTA** la risoluzione 28 maggio 2004, n. 77/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente “*Modalità interpretative sull’applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*”;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale “E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e secondo il quale con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze...”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui “A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’ articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008...”;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2006, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009, 30 novembre 2010, 4 agosto 2011 e 3 febbraio 2012, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l’iter adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018 recante “Concessione del rimborso delle spese sostenute per adozione ai genitori adottivi, per gli anni 2012-2017”, che ha fissato il termine per la presentazione delle istanze, a pena di irricevibilità, nel periodo compreso tra il 1 giugno 2018 e il 16 luglio 2018;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, e, in particolare, l’articolo 3;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

**VISTA** la nota del 28 ottobre 2019 con la quale il coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali ha proposto, sentita la Commissione, l'emanazione di un provvedimento di riapertura del termine di presentazione delle istanze di rimborso per gli anni 2012-2017, tenuto conto che sono pervenute, successivamente alla scadenza, diverse richieste di riapertura dei termini da parte di coppie adottive, giustificate da ritardi nell'acquisizione dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), dalla difficoltà di reperire la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di rimborso concernente un arco temporale pregresso molto ampio (2012-2017) e dalla circostanza che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta a cavallo del periodo delle ferie estive;

**RAVVISATA** dunque la necessità di riaprire i termini di presentazione delle istanze di rimborso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018, al fine di assicurare alle coppie che hanno concluso le procedure di adozione di ottenere i rimborsi previsti e di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di rimborso da parte degli aventi diritto;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi sul predetto capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

#### **(Riapertura del termine di presentazione delle istanze)**

1. Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale conclusa negli anni dal 2012 al 2017, previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018, è riaperto.
2. Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sul sito della Commissione per le adozioni internazionali, con le medesime modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018.
3. Restano valide le domande di partecipazione già inviate dagli aventi diritto entro il 16 luglio 2018 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018.
4. Le istanze pervenute sulla base del presente decreto saranno esaminate e liquidate al termine della liquidazione delle richieste di rimborso presentate entro il 16 luglio 2018.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia*

5. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito della Commissione per le adozioni internazionali.

Roma, 28 gennaio 2020

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
E LA FAMIGLIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE